

DELIBERA N. 178/23/CONS

**AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA RELATIVA ALLE MISURE
VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO, DA PARTE DEGLI *INFLUENCER*,
DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO SUI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 luglio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” (di seguito “*Legge istitutiva*”);

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato (di seguito “*Direttiva SMAV*”);

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (di seguito “*Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” (di seguito “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito “*Testo unico*”);

VISTO il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (di seguito “DSA”);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

CONSIDERATO che la pervasività dei media sociali e la crescente rilevanza dell’attività di soggetti, indicati con il termine di “*influencer*” (e chiamati nel linguaggio corrente, a titolo esemplificativo, anche “*vlogger*”, “*streamer*”, “*creator*”, “*uploader*”) che creano, producono e diffondono contenuti audiovisivi – su cui esercitano la responsabilità editoriale – tramite piattaforme per la condivisione di video, hanno dato avvio ad una riflessione dell’Autorità circa le disposizioni normative e regolamentari loro applicabili, anche al fine di favorire una maggiore trasparenza e consapevolezza da parte dei soggetti interessati;

RILEVATO che al considerando 4 della già citata direttiva (UE) 2018/1808, si fa riferimento ai media sociali, rilevando il loro porsi in concorrenza con i tradizionali servizi di media audiovisivi in termini di *audience*, ricavi e impatto sull’opinione degli utenti e precisando che “*I servizi di piattaforma per la condivisione di video forniscono contenuti audiovisivi a cui il grande pubblico e in particolare i giovani accedono con frequenza sempre maggiore. Ciò vale anche per i servizi dei media sociali, che sono diventati un importante mezzo per condividere informazioni, intrattenere e istruire, anche dando accesso a programmi e video generati dagli utenti. Tali servizi di social media devono essere inclusi nel campo di applicazione della direttiva 2010/13/UE perché*

competono per lo stesso pubblico e le stesse entrate dei servizi di media audiovisivi. Inoltre, hanno anche un notevole impatto in quanto facilitano la possibilità per gli utenti di plasmare e influenzare le opinioni di altri utenti [...]”. Inoltre, giova in questa sede fare riferimento anche al considerando 3, in base al quale “[...] I canali o altri servizi audiovisivi sotto la responsabilità editoriale di un fornitore possono essi stessi costituire servizi di media audiovisivi, anche se sono offerti su una piattaforma per la condivisione di video caratterizzata dall’assenza di responsabilità editoriale. In questi casi spetterà ai fornitori la responsabilità editoriale di conformarsi alla direttiva 2010/13/UE”;

RITENUTO che dall’esame dei considerando richiamati emerge come anche l’attività svolta dagli *influencer* possa rientrare nell’ambito della fornitura di servizi di media audiovisivi, laddove la stessa soddisfi i requisiti fissati dalla Direttiva medesima, come recepiti dal Testo unico in ambito nazionale. Infatti, i soggetti qualificabili come *influencer*, nell’esercizio delle attività di creazione, selezione e organizzazione dei contenuti che diffondono, possono essere considerati fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta sotto la giurisdizione nazionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), b) e q), del Testo unico, laddove ricorrano i relativi requisiti;

RITENUTO che, alla luce delle peculiarità dei servizi oggetto del presente provvedimento e fermo restando che essi rientrano nella generica definizione di servizi a richiesta su altri mezzi di comunicazione elettronica, le specificità che contraddistinguono i soggetti che offrono tali servizi e le modalità in cui sono offerti richiedono l’applicazione, in conformità al principio di proporzionalità, delle previsioni legislative applicabili ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta ove applicabili;

RAVVISATA l’esigenza di sottoporre a consultazione pubblica lo schema di documento di cui all’allegato A alla presente delibera;

RITENUTO congruo fissare in sessanta giorni il termine entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. È indetta la consultazione pubblica relativa alle misure volte a garantire il rispetto, da parte degli *influencer*, delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi.

2. Il testo della consultazione, di cui al comma 1, l’analisi preliminare di impatto regolamentare di cui alla delibera n. 211/21/CONS e le modalità di consultazione, sono



riportati rispettivamente negli allegati A, B e C della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Pellicanò, funzionario della Direzione Servizi Media.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba